

STATUTO
dell'Associazione
"IndependentPOETRY ETS-APS"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 un'Associazione di Promozione sociale denominata: **"IndependentPOETRY ETS-APS"**, con sede **in Faenza alla via Vicolo Foschini n. 5**, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, uffici sia in Italia che nell'ambito internazionale. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.

L'Associazione ha scopi culturali e umanistici ed è costitutiva con l'intenzione e la volontà di mantenere, salvaguardare, promuovere ed incrementare la conoscenza della poesia e della letteratura in ogni sua forma e genere.

L'Associazione vuole, inoltre, favorire la sensibilizzazione e l'educazione della collettività nei confronti dell'arte e la qualificazione della sua fruizione, attraverso la promozione di iniziative di ricerca, consulenza, divulgazione, organizzazione e promozione di attività culturali nell'ambito delle discipline attinenti all'arte, alla cultura, alle scienze, alle arti dell'uomo, fornendo strumenti di natura didattica, divulgativa o scientifica.

Il tutto sostenendo, promuovendo ed utilizzando:

- a) comportamenti che siano fedele specchio di correttezza, trasparenza ed onestà;
- b) libertà di opinione ed informazione;
- c) rispetto di ognuno senza distinzione alcuna;
- d) impegno individuale al fine di perseguire nuove idee e progetti;
- e) impegno ad evitare iniziative atte a danneggiare la reputazione dell'organizzazione, dei suoi associati e dei suoi sostenitori;
- f) rispetto delle leggi e dell'etica professionale come standard di condotta personale e di gruppo.

In particolare per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- promuovere ed organizzare momenti di ricerca, indagine ed approfondimento relativi alle diverse discipline dell'arte, della cultura, dello spettacolo, della poesia, della letteratura nonché di ogni realtà artistica che l'Associazione riterrà meritevole di interesse e approfondimento;
- promuovere l'educazione e la cultura della poesia e della letteratura in tutti i loro aspetti;

- organizzare e/o gestire dibattiti, convegni, seminari, letture, conferenze, mostre, spettacoli, manifestazioni e festival letterari di approfondimento sull'arte e sull'utilizzo artistico della poesia e della letteratura;
- organizzare concorsi letterari, premiazioni e congressi nazionali e internazionali dedicati alla Poesia e alla letteratura, mediante anche incontri con autori e/o editori, che favoriscano la diffusione della letteratura e la circolazione delle opere;
- organizzare corsi, laboratori creativi e workshop sull'attività di scrittura, lettura e traduzione;
- curare iniziative di divulgazione della conoscenza e della cultura letteraria fin dall'età scolare, al fine di avvicinare i giovani e favorire la loro espressione artistica anche tramite organizzazione di mostre, concorsi e/o altre manifestazioni utili al raggiungimento dello scopo;
- favorire ed organizzare iniziative promozionali a favore di giovani artisti e delle loro opere;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività innanzi indicate, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di

quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio o rendiconto consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro 4 (quattro) mesi.

Art. 4

Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. Gli associati hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere associati sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, che siano presentate da parte di un associato e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 35 del D.Lgs. 117/2017. Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

L'ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale e qualsiasi altro contributo aggiuntivo deliberato dall'Assemblea degli associati.

Tale quota associativa annuale è riferita all'anno solare; pertanto sarà dovuta anche se lo status di associato sia stato acquisito e/o goduto per una frazione di anno solare e dovrà essere versata entro 3 (tre) mesi dall'inizio dell'esercizio sociale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di associato si perde:

- - **per decesso;**
- - **per recesso;**
- - **per decadenza** causa mancato versamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;

• - **per esclusione:**

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- manifesti disinteresse nei confronti dell'Associazione.

L'esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea degli associati che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 3 (tre) mesi prima della data del recesso. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione dell'associato vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. Il richiedente per poter validamente presentare la domanda di accesso deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere socio dell'Associazione ininterrottamente da almeno due anni consecutivi;
 - b) essere in regola con i pagamenti delle quote dovute all'Associazione, prima, durante e fino a conclusione del procedimento di accesso.

La domanda di accesso deve essere presentata dall'associato in forma scritta, anche via PEC all'indirizzo dell'Associazione, al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale dovrà evaderla entro i successivi 30 gg dal suo ricevimento. I documenti richiesti saranno resi disponibili in forma cartacea o su supporto meccanografico presso la sede dell'Associazione.

Gli associati sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale ed eventuali ulteriori contributi stabili dall'Assemblea degli associati;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 **Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- **l'Assemblea degli associati;**
- **il Consiglio Direttivo;**
- **il Presidente e il Vice Presidente;**
- **il Collegio dei Revisori;**

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 **L'Assemblea**

L'assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 (trenta) minuti dall'orario di convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina il Presidente del Consiglio Direttivo, che rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- nomina il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- determina il numero e nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità di eventuali contributi;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale organo;
- si esprime sull'esclusione degli associati dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;



- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- determina le linee direttive e programmatiche dell'Associazione nell'ambito degli scopi istituzionali;
- quant'altro previsto dalla legge, dal codice civile e dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Per modificare lo statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i 2/3 (due terzi) degli associati iscritti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono prese validamente, quando sia presente almeno 1/4 (un quarto) degli associati iscritti e delibera a maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea degli associati, a cui compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da almeno un altro membro.

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, che comunque non può essere inferiore a tre né superiore a sette, è stabilito dall'Assemblea degli associati.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati;
- stabilisce le modalità per il raggiungimento degli scopi istituzionali; il Consiglio Direttivo potrà, pertanto, compiere tutti gli atti e porre in essere tutte le operazioni di qualsiasi natura ritenute necessarie o utili;
- predispone ed approva, in prima istanza, il bilancio o rendiconto consuntivo da presentare all'Assemblea degli associati;
- formula proposte e programmi, anche a valenza pluriennale, di qualsiasi attività ed iniziativa coerente ed inerente con lo scopo sociale, compresa l'adesione a iniziative di altri enti o associazioni;

- determina la quota associativa annuale che ogni associato è tenuto a versare a titolo di iscrizione;

Il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di emettere un regolamento per l'attività dell'Associazione, ovvero più regolamenti per i singoli settori di attività.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può invitare a partecipare alle riunioni anche non membri del Consiglio, che avranno la facoltà di esprimere il proprio parere, anche tecnico, in merito alle questioni trattate, senza avere diritto di voto in sede di delibera.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 7(sette) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno due componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura di chi ha svolto le funzioni da segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione e firma in nome e per conto di essa. Egli ha il compito di:

- presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea degli associati;
- coordinare l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- promuovere, indirizzare e sorvegliare l'attività sociale;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo;
- firmare i verbali delle sedute dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, nonché tutti gli atti, contratti e documenti in genere che costituiscono impegni dell'associazione verso terzi.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Al Vice Presidente, il Presidente del Consiglio Direttivo potrà delegare parte delle proprie mansioni, determinando nell'atto di delega, l'incarico affidato con le limitazioni eventuali.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11

Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Associazione può nominare, ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, un organo di controllo, anche monocratico, e un revisore legale dei conti.

Nei casi previsti dai predetti artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, la nomina dell'organo di controllo e del revisore è obbligatoria.

L'organo di controllo è regolato dal predetto art. 30 del D.Lgs. 117/2017; nel caso di organo collegiale ("collegio sindacale"), la sua composizione ed il suo funzionamento sono regolate dalle norme vigenti per le s.p.a. in quanto compatibili.

Il revisore legale dei conti è regolato dal predetto art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 12 Scioglimento

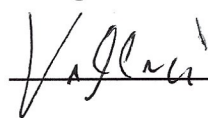
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore .

Art. 13 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Il Segretario



Il Presidente

